

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1934)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MADERCHI, CAVALLI, CEBRELLI, MINGOZZI, PISCITELLO, SEMA, SGHERRI, MAFFIOLETTI e VIGNOLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1975

Modificazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, recante norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1972, quando il Governo propose al Presidente della Repubblica il decreto n. 1035, ritenne di dover fissare tra le condizioni per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 865 del 22 ottobre 1971, « un reddito annuo complessivo familiare non superiore a lire quattro milioni » intendendo così escludere i cittadini fruitori di redditi più elevati.

Dal 1972 ad oggi, però, l'aumento del costo della vita ed i conseguenti adeguamenti delle remunerazioni hanno determinato una situazione del tutto diversa da quella fissata nel 1972. Infatti, in conseguenza del fenomeno accennato, tra i cittadini esclusi dai benefici previsti dalla legge n. 865, risultano oggi

compresi anche molti di coloro che solo tre anni fa erano compresi tra i fruitori.

In conseguenza di tale norma moltissime famiglie di lavoratori non potrebbero beneficiare della legge citata, vedendosi preclusa la possibilità di ottenere un'abitazione dell'edilizia residenziale pubblica.

Per correggere tale situazione palesemente ingiusta riteniamo opportuno proporre la modifica della lettera e) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 30 dicembre 1972 elevando il reddito previsto ad otto milioni, che è ritenuto, ormai generalmente, un livello adeguato da assumere come condizione per concedere l'intervento statale.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, la lettera e) è così modificata:

« e) chi fruisca di un reddito imponibile annuo complessivo per il nucleo familiare, non superiore a lire otto milioni ».